



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

(Provincia di Perugia)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

○

C.F. P. IVA 00470070541

ORIGINALE

ORDINANZA N. 28 DEL 30-12-2021

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Ulteriori misure contingibili ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - disposizioni per il contrasto degli assembramenti di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sino al 31/01/2022.

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che prevede che il Sindaco possa emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente;

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 9 agosto 1934, n. 186, Serie Ordinaria avente ad oggetto *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*;

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e il decreto legge 3 luglio 2021, n. 105 che hanno dichiarato e prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Legge regionale 09 aprile 2015, n. 11 *Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*;

Visto l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

Visti i successivi DPCM attuativi del DL 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante: "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”*;

Dato atto dell'ordinanza emanata il 21 maggio 2021 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stato approvato il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con legge n.6 del 29 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n.2 convertito con legge n. 29 del 12 marzo 2021;

Vista la legge n. 87 del 17 giugno 2021 *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da covid -19”*;

Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate dal Ministero della Salute con Ordinanza in data 2 dicembre 2021;

Visto l'ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, con la quale è stata disposta fra l'altro, l'applicazione delle misure della cd *“zona bianca”* al territorio dell'Umbria secondo il documento recante *“indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle zone bianche del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;*

Visto il DPCM 3 marzo 2021 le cui disposizioni sono in vigore fino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art.12 comma 2 del decreto legge n.105/2021;

Richiamate le disposizioni di cui al DL n.127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n.165 del 19 novembre 2021 *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*;

Visto il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante *“Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative”*;

Visto il DPCM 12 ottobre 2021 recante *“Adozione delle linee guida in materia di condotta delle P.A. per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”*;

Preso atto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 che prevede l'obbligo in zona bianca su tutto il territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021;

Visto il DL 172 del 26 novembre 2021 recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali che reca nuove misure di sicurezza riguardanti la certificazione verde”*;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 14 dicembre 2021 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

Preso atto del decreto che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022 estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal D.L. 19/2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo delle varianti accertate con conseguente incremento dei contagi all'interno del territorio della Regione Umbria;

Preso atto che l'aumento dei casi di positività impone l'adozione di misure contingibili idonee a limitare le occasioni di contagio nelle aree e nei luoghi pubblici soprattutto in occasione delle festività natalizie in cui vi sono maggiori spostamenti di persone e maggiori occasioni di contatto anche con visitatori provenienti da altre città e altre regioni;

Rilevato che la comunità scientifica indica come strumenti di prevenzione dal contagio da virus COVID-19 quello del distanziamento e l'eliminazione dei contatti fisici tra persone non presidiati da idonei dispositivi a protezione delle vie aeree;

Preso infine atto dell'Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 22 dicembre 2021, n.39, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID";

Preso infine atto dell'Ordinanza del Sindaco di Giano dell'Umbria del 24 dicembre 2021, n. 27;

Per esigenze di igiene e tutela della sanità pubblica;

ORDINA

a decorrere dal 31 dicembre 2021 (compreso) e fino al 31 gennaio 2022 su tutto il territorio comunale;

Art.1. OBBLIGHI e DIVIETI

- è fatto obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie - **esclusivamente mascherine FFP2 o FFP3** - **al chiuso in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e negli esercizi commerciali ed altre strutture di vendita comunque denominate;**

- è fatto divieto di ogni forma di **assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all'interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico, **mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** e di utilizzare correttamente i dispositivi e i protocolli di sicurezza;

- **sono vietate** le feste che prevedono attività di ballo (musica dal vivo ammessa), anche se connesse a cenoni o altre attività similari, che implicino assembramenti e/o contatti personali in spazi all'aperto o in locali al chiuso;

Art.2. RACCOMANDAZIONI

- si invita ogni cittadino ad assumere comportamenti di prudenza e massimo rispetto delle regole evitando per quanto più possibile ogni forma di assembramento anche all'interno delle abitazioni private, a meno che non si tratti di stretti congiunti, soprattutto durante le festività con particolare attenzione a quelle di fine anno;

- tutti i gestori ed esercenti di servizi ed attività commerciali e di pubblico esercizio sono fortemente invitati ad assumere ed attuare, all'interno dei locali da essi gestiti, comportamenti ed ogni forma di precauzione affinché i clienti permangano il tempo minimo necessario per l'acquisto delle merci e sempre muniti di mascherina. Gli stessi avranno cura di garantire un accesso della clientela ai predetti luoghi con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone alle casse e banconi, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro;

- tutti i gestori di impianti per attività sportive non agonistiche e loro utenti/fruitori sono invitati ad evitare l'uso di spogliatoi e docce.

Art.3. ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

- salvo che per urgenti ed indifferibili servizi che non possono essere erogati in modalità diverse da quelle "in presenza" e comunque, anche in siffatta condizione, l'accesso agli uffici deve essere preventivamente concordato con i responsabili dei servizi competenti previo appuntamento telefonico o per posta elettronica, è disposta la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali. A tal fine si evidenzia che tutti i contatti telefonici e indirizzi di posta elettronica sono consultabili sul sito

istituzionale del Comune al link: <https://www.comune.giano-dellumbria.pg.it/articoli/emergenza-covid-19-accesso-uffici-comunali>

DISPONE

- che, fatta salva l'eventuale applicazione delle norme penali, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui all'art.1, ai sensi dell'art.4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 (quattrocento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00) per «il mancato rispetto delle misure di contenimento».

- che la vigilanza sull'ottemperanza alle misure indicate nella presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale nonché a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia impegnati nel rispetto delle disposizioni sul contenimento della diffusione del virus COVID-19.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

La presente ordinanza si applica in conformità ed ad integrazione delle disposizioni governative e regionali in materia di contenimento dell'emergenza pandemica in corso.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:
Prefettura di Perugia;
Questura di Perugia;
Presidente della Regione Umbria;
Stazione Carabinieri di Giano dell'Umbria;
Ufficio Polizia Locale di Giano dell'Umbria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO

Avv. Petruccioli Manuel